Provincia di Ancona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Del 21/06/2021 n. 821

Settore IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - UO Valutazioni Ambientali

OGGETTO: ISTANZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE EX ART. 19 D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II. - ART. 4 L.R. 11/2019. COMUNE DI CASTELPLANIO - RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DI UN EDIFICIO ESISTENTE AL FINE DELLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO (RENDERING) PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI UTILIZZABILI NELLA FILIERA DI REALIZZAZIONE DI MANGIMI E DI ALIMENTI PER ANIMALI CONVERTENDO SOTTOPRODOTTI BIOLOGICI DI ORIGINE ANIMALE SITO IN VIA E. MATTEI - PROPONENTE: ESINO PROTEINE SRL. ASSOGGETTAMENTO DEL PROGETTO ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

LA TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DELEGATA DAL DIRIGENTE

PREMESSO che:

il 22.01.2021, protocollo provinciale n. 2981 di pari data, è pervenuta a questa Area da parte della società **Esino Proteine srl** (d'ora in poi Proponente), P.I. 02033910437 e sede legale in Loc. Cerrete Collicelli, 8 - 62011 Cingoli (MC), istanza per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (S*creening*) ai sensi degli artt. 19 del d.lgs. n. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*", e 4 della l.r. n. 11/2019 "*Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)*", avente ad oggetto **Ristrutturazione con ampliamento di un edificio esistente in Via E. Mattei al fine della realizzazione di un impianto (*rendering*) per la produzione di prodotti utilizzabili nella filiera di realizzazione di mangimi e di alimenti per animali convertendo sottoprodotti biologici di origine animale** nel comune di Castelplanio, istanza corredata, a norma di legge, della documentazione concernente il progetto *de quo,* lo Studio Preliminare Ambientale, nonché la ricevuta dell'avvenuto versamento delle spese istruttorie;

il 29.01.2021, con nota prot. n. 3869, e per le ragioni ivi contenute, si è provveduto a comunicare al Proponente l'irricevibilità dell'istanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, della L. 241/1990, invitando lo stesso a provvedere al corretto inoltro della documentazione ai fini dell'avvio del procedimento;

il Proponente ha riscontrato la comunicazione di cui al punto precedente con nota pervenuta il 02.02.2021 ed assunta al ns. prot. n. 5033 di pari data;

con nota prot. n. 5441 del 05.02.2021 si è rinnovata la comunicazione di irricevibilità dell'istanza per il mancato superamento di quanto rilevato nella precedente nota prot. n. 3869;

in data 09.02.2021 (ns. prot. n. 5657), il Proponente ha pertanto rinnovato l'istanza di cui trattasi;

il 16.02.2021, con nota prot. n. 7815, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006 così come novellato dal c.d. "Decreto Semplificazioni" (D.L.16 luglio 2020, n. 76 *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120), si è provveduto a richiedere al Proponente i chiarimenti necessari all'avvio del procedimento, invitando lo stesso a provvedere nel termine perentorio di quindici giorni, pertanto entro il 03.03.2021;

con note pervenute il 03.03.2021 (ns. prot. n. 9887 di pari data), il 10.03.2021 (ns. prot. n. 10567 di pari data) e il 23.03.2021 (ns. prot. n. 11929 di pari data) - quest'ultima a seguito di richiesta della Scrivente prot. n. 11238 del 16.03.2021 - il Proponente ha riscontrato le richieste finalizzate all'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale;

PRESO ATTO che:

il progetto di cui al presente procedimento ha ad oggetto, secondo modalità e caratteristiche meglio evidenziate nell'Istruttoria Tecnica, parte integrante del presente provvedimento (*Allegato 1*), un intervento ricadente nella tipologia di cui alla L.R. 11/2019, Allegato B2 punto 4 lettera f) "*Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno";*

il progetto in oggetto è relativo ad un impianto per la produzione di prodotti utilizzabili nella filiera di realizzazione di mangimi e di alimenti per animali convertendo sottoprodotti biologici di origine animale, con la ristrutturazione e l'ampliamento di un'installazione produttiva esistente sita in Via E. Mattei oggi inutilizzata. L'attività si svolge per l'intera giornata (24 ore) dal lunedì al sabato e la capacità produttiva massima giornaliera dell'impianto sarà di 9.600 Kg;

l'area interessata è individuata al catasto del Comune di Castelplanio al Foglio n. 17 particella n. 103.

VISTO il Certificato di Assetto del Territorio trasmesso dal Comune di Castelplanio con nota prot. n. 2020 del 23.02.2021 assunta al prot. n. 9052 di pari data;

DATO ATTO conseguentemente che:

a seguito della verifica della documentazione pervenuta, in data 23.03.2021 si è proceduto alla pubblicazione prevista dal comma 2 dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006 nel sito *internet* di questa Amministrazione;

contestualmente, con nota prot. n. 12029, inviata altresì ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), nonché al Comune di Maiolati Spontini, interessato dagli impatti dell'opera in oggetto, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale - Settore Sub distrettuale per la Regione Marche, alla PF Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio della Regione Marche e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, si è proceduto alla comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006 provvedendo a:

- illustrare al Proponente l'*iter* procedimentale previsto dal citato art. 19 del d.lgs. 152/2006, richiamato dall'art. 4 della l.r. 11/2019;
- informarlo dell'avvenuta pubblicazione del progetto in oggetto sul sito *internet* provinciale;
- comunicare l'avvio della procedura di *Screening*, prevedendone la conclusione, secondo quanto previsto dal comma 6 del citato articolo 19, per il 21.06.2021;
- richiedere all'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (A.R.P.A.M.) e all'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), territorialmente competenti, gli apporti istruttori in

merito al progetto *de quo*, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 8 della l.r. 11/2019;

VISTI in tal senso i seguenti contributi istruttori, per il cui contenuto si rimanda all'allegata Istruttoria Tecnica, parte integrante della presente determinazione (*Allegato 1*):

ASUR prot. n. 69255 del 19.04.2021 assunto al ns. prot. n. 16671 di pari data;

Comune di Castelplanio prot. n. 4122 del 04.05.2021 assunto al ns. prot. n. 18396 di pari data;

A.R.P.A.M. prot. n. 14688 del 07.05.2021 assunto al ns. prot. n. 18982 del 10.05.2021;

RITENUTO opportuno trasmettere il contributo del Comune di Castelplanio di cui al punto precedente all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale - Settore Sub distrettuale per la Regione Marche, ai fini di un'espressione della stessa circa la riconducibilità dell'opera agli interventi previsti dall'art. 9 c. 1 delle N.A. del PAI;

DATO ATTO dell'istruttoria tecnica effettuata sulla base degli elementi di verifica come individuati nell'Allegato C alla l.r. 11/2019 e parte integrante della presente determinazione (*Allegato 1*);

VISTE le conclusioni contenute nella stessa, che di seguito si riportano: "*Preso atto che gli elementi forniti dal proponente non consentono di escludere un rischio idraulico e un impatto paesaggistico connessi all'intervento in oggetto, alla luce dell'istruttoria effettuata e dei contributi istruttori pervenuti, in riferimento ai contenuti del precedente paragrafo 4* ***non è possibile escludere la presenza di potenziali impatti significativi del progetto rispetto allo specifico contesto idraulico e paesaggistico, che pertanto necessitano di approfondimento in sede di valutazione di impatto ambientale.***

A tal fine, in considerazione di un primo accertamento di non conformità dell'intervento alla normativa del PAI, risulta altresì ***opportuno che la ditta rivaluti la localizzazione dell'intervento.***";

CONSIDERATO che gli esiti istruttori relativi al presente procedimento si traducono necessariamente nell'assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del progetto in esame, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 della L.R. 11/2019 e dell'art. 23 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra espresse e per quelle contenute nell'Istruttoria Tecnica allegata al presente provvedimento quale parte integrante (*Allegato 1*), di dover disporre, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, l'assoggettamento del progetto alla procedura di VIA, allo scopo di approfondirne lo studio degli elementi di criticità emersi, con l'obiettivo di minimizzarne gli impatti, valutando al contempo soluzioni che non presentino le stesse problematiche;

VISTI E RICHIAMATI:

il d.lgs. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*";

il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), che ha apportato delle modifiche al succitato d.lgs. 152/2006;

il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 *Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*. (GU Serie Generale n.129 del 31-05-2021);

la l.r. 11/2019 del 09.05.2019 "*Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)"*, pubblicata nel BUR Marche n. 39 del 16.05.2019;

l'art. 3 comma 2 della legge regionale citata, ai sensi del quale "*la Provincia è l'autorità competente per i progetti elencati negli allegati A2 e B2 che ricadono interamente nel proprio*

territorio";

l'Allegato B2 alla stessa, punto 7 lettera n) *impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del D. Lgs. 152/2006*;

il comma 5 dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, secondo cui "*L'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi*";

il successivo comma 6, che recita: "*L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4,* Omissis";

VISTI inoltre:

il comma 8 del citato art. 19 del d.lgs. 152/2006, che recita: "*Qualora l'autorità competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda*.";

l'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 11/2019, ai sensi del quale, "*Per lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate al rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e del provvedimento di VIA, le autorità competenti di cui all'articolo 3 si avvalgono del supporto tecnico scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), e dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), sulla base di appositi protocolli di intesa.*";

l'art. 9, comma 1, della l.r. 11/2019: "*Gli oneri a carico del proponente per la verifica di assoggettabilità a VIA* - OMISSIS - *sono definiti nella misura pari allo 0,5 per mille del valore dell'opera o dell'intervento.* OMISSIS - *Resta ferma la soglia minima di cinquecento euro.*";

il successivo comma 4, che recita "*I proventi* - OMISSIS - *sono destinati:*

a) per i quattro quinti all'autorità competente - OMISSIS*;*

b) per un quinto all'ARPAM, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 dell'art. 8." ;

il disposto dell'art. 11 della l.r. 11/2019, che prevede la pubblicazione integrale del presente atto sui siti *web* di questa Autorità competente e dei Comuni interessati, con l'indicazione della sede dove si può prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni;

l'Allegato V alla Parte II del d.lgs. 152/2006 "*Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19*";

l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";

la Determinazione del Dirigente n. 829 del 29.04.2016 dello scrivente Settore ad oggetto: "*Definizione assetto organizzativo del Settore IV e assegnazione del personale*";

il *"Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente",* come da ultimo modificato con Decreto Presidenziale n. 85 del 28.05.2019;

il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 12 del 30.01.2020 con il quale è

stato affidato al Dott. Avv. Fabrizio Basso, dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, l'incarico dirigenziale ad *interim* del Settore IV fino alla data di scadenza del mandato elettivo del Presidente stesso ovvero, se più breve, per gli incarichi ad *interim*, fino alla data di affidamento di incarico dirigenziale ad altro dirigente assunto a tempo indeterminato o determinato;

la Determinazione Dirigenziale del Settore I n. 408 del 28.04.2020 ad oggetto: *"Dott.ssa Raffaela Romagna Settore IV, Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali. Conferimento di titolarità di Posizione Organizzativa - Delega di Funzioni a far data dal 01/05/2020 e fino al 31/12/2021."*;

DATO ATTO che:

l'istruttoria del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147*bis* del d.lgs. 267/2000;

ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte della Responsabile del procedimento e del Dirigente;

DETERMINA

I. Di **assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** di cui agli artt. 27-*bis* del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 7 della l.r. 11/2019, per le motivazioni riportate in premessa e nell'allegata Istruttoria Tecnica, parte integrante della presente determinazione *(Allegato 1)*, che qui si intendono integralmente richiamate, l'intervento avente ad oggetto **Ristrutturazione con ampliamento di un edificio esistente in Via E. Mattei al fine della realizzazione di un impianto (*rendering*) per la produzione di prodotti utilizzabili nella filiera di realizzazione di mangimi e di alimenti per animali convertendo sottoprodotti biologici di origine animale** nel comune di Castelplanio, su un'area catastalmente censita al Foglio n. 17 particella n. 103, a seguito di istanza pervenuta il 22.01.2021, protocollo provinciale n. 2981 di pari data, superata dall'istanza pervenuta il 02.02.2021 ed assunta al prot. n. 5033 di pari data, rinnovata il 09.02.2021 (ns. prot. n. 5657 di pari data) e perfezionata e integrata con note pervenute il 03.03.2021 (ns. prot. n. 9887 di pari data), il 10.03.2021 (ns. prot. n. 10567 di pari data) e il 23.03.2021 (ns. prot. n. 11929 di pari data), da parte della società **Esino Proteine srl**, P.I. 02033910437 e sede legale in Loc. Cerrete Collicelli, 8 - 62011 Cingoli (MC).

II. Di disporre che il progetto da allegare all'istanza per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale dovrà dar conto degli esiti della presente procedura di Verifica di VIA.

III. Di provvedere alla pubblicazione in versione integrale nel sito *web* della Provincia di Ancona dell'esito della presente procedura di Verifica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della l.r. 11/2019.

IV. Di trasmettere il presente atto alla società **Esino Proteine srl**, sede legale in Loc. Cerrete Collicelli, 8 - 62011 Cingoli (MC).

V. Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Castelplanio, invitandolo alla pubblicazione dello stesso nel proprio sito istituzionale, come previsto dal succitato art. 11, comma 1, nonché agli SCA – Soggetti competenti ambientali- e a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.

VI. Di informare che presso la sede della Autorità competente è possibile prendere visione della documentazione oggetto della istruttoria e delle relative valutazioni.

VII. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di

terzi.

VIII. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

IX. Di comunicare inoltre, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.

X. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio *on line* per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.

XI. Di dare atto che il responsabile del procedimento, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, è la sottoscritta Dott.ssa Raffaela Romagna, Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali.

Ancona, 21/06/2021

LA TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
DELEGATA DAL DIRIGENTE

Dott.ssa ROMAGNA RAFFAELA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Classificazione 11.07.05
Fascicolo 2021/581

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Provincia di Ancona

Comune di Castelplanio
Ristrutturazione con ampliamento di un edificio esistente al fine della realizzazione di un impianto (rendering) per la produzione di prodotti utilizzabili nella filiera di realizzazione di mangimi e di alimenti per animali convertendo sottoprodotti biologici di origine animale sito in Via E. Mattei
Proponente: Esino Proteine srl

ISTRUTTORIA TECNICA

Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale

Titolare di Posizione Organizzativa - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali e Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Raffaela Romagna

Gli istruttori

Dott. Geol. Cristiano Blasetti

Dott. Arch. Sergio Bugatti

Dott. Ing. Chiara Ferrini

Dott. Arch. Valeria Frazzica

Dott. Arch. Massimo Orciani

Dott. Ing. Maria Cristina Rotoloni

Rag. Leonardo Sorichetti

Documento firmato digitalmente dalla Titolare di Posizione Organizzativa Dott.ssa Raffaela Romagna

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Provincia di Ancona

INDICE

INDICE **1**

1 PREMESSE **2**
1.1 Premesse 2
1.2 Presentazione della domanda da parte del proponente 4
1.3 Individuazione e localizzazione del progetto 4
1.4 Identificazione del proponente 4
1.5 Pubblicazione degli elaborati 4
1.6 Indicazione delle eventuali osservazioni presentate 4

2 SINTESI DELLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE **5**
2.1 Descrizione del Progetto 5
2.2 Descrizione delle componenti dell'ambiente e dei probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente 7

3 CONTRIBUTI ISTRUTTORI **12**
3.1 Contributi esterni 12
3.2 Contributi interni 18

4 CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DI CUI ALL'ART. 19 DEL D.LGS. N. 152/2006 ALLEGATO C L.R. 11/2019 ..... **23**
Ai sensi della L.R. n. 11/2019 art. 4 comma 3 l'autorità competente effettua la verifica prevista dal comma 5 dell'articolo 19 del D.Lgs. 152/2006 sulla base dei criteri indicati nell'allegato C alla stessa. Si riportano pertanto di seguito le valutazioni effettuate in relazione a detti criteri. 23
4.1 Caratteristiche del progetto 23
4.2 Localizzazione del progetto 24
4.3 Tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale 26

5 CONCLUSIONI **27**
5.1 Esito dell'istruttoria 27

6 ELENCO ELABORATI **28**

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Provincia di Ancona

1 PREMESSE

1.1 Premesse

La Ditta Esino Proteine srl ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Castelplanio **istanza di procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010** in data 16.11.2020 (prot. n. 8796 e 8797) e in data 19.11.2020 (prot. 8918), così come integrata con nota registrata al protocollo del Comune in data 27.11.2020 n. 9175.

Con nota prot. n. 9349 del 04.12.2020, assunta al ns. prot. n. 43168 di pari data, il Comune di Castelplanio comunicava alla ditta quanto segue:

"… con il contributo anche dell'autorità competente in materia di VIA (Provincia di Ancona - Area Valutazione e Autorizzazioni Ambientali) è emerso che l'impianto in questione è inquadrabile nella tipologia progettuale di cui alla L.R. 11/2019 all. B2 lettera f "…impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno", ed è caratterizzato da una capacità produttiva massima giornaliera di 9.600 kg, inferiore alla citata soglia VIA di 10 tonnellate.

Tuttavia con riferimento alla disciplina della VIA, il DM n.52 del 30.03.2015, al paragrafo 4.3.8 dell'Allegato, prevede che in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004, quale il "Galassino" insistente sull'area in questione, le soglie della VIA sono ridotte del 50% per tutte le tipologie di progetto.

Pertanto il progetto in questione dovrà essere sottoposto alla procedura di Verifica di VIA di competenza provinciale, salvo il caso che il progetto sia soggetto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi del D.Lgs 152/2006, in virtù dell'art. 3 comma 1 della L.R. 11/2019 che stabilisce la competenza della Regione in materia di VIA nel caso sia anche autorità competente per l'AIA, risultando quindi in quest'ultimo caso la regione competente per entrambe le procedure di AIA e di Verifica di VIA".

Con nota assunta al ns. prot. n. 43295 del 09.12.2020, la ditta ha riscontrato come segue, sostenendo, per la Valutazione di Impatto Ambientale, che *"L'assunto di progetto…vede l'utilizzo di edifici e volumi esistenti, peraltro già in passato adibiti alla medesima attività di rendering, per tutte le attività di processo, relegando il nuovo volume semi-aperto alla mera attività di imballaggio e protezione del prodotto finito nella fase di carico per la successiva cessione a terzi.*

Questa caratterizzazione, ad avviso di chi scrive, esclude l'applicabilità del DM 52/2015 in quanto, se da un lato è corretto il Suo richiamo al punto 4.3.8 dell'Allegato, pari rango va assegnato al paragrafo 1 che, testualmente, recita: "Le presenti linee guida forniscono indirizzi e criteri per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006) dei progetti, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione…".

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Provincia di Ancona

Appare pertanto pienamente sostenibile l'ipotesi di valutare la notevole differenza tra chi, in aree vincolate, interviene in ambiti vergini e mai antropizzati e chi, come nella fattispecie, interviene in contesti che sono esistenti, già dedicati in passato alla stessa attività e, nello specifico, contestualizzati in impianti la cui caratterizzazione non manifesta elementi bucolici…".

Per l'Autorizzazione Integrata Ambientale la ditta sostiene che *"il punto 6.5* ('Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno', allegato VIII della parte seconda del 152/2006, ndr.) *fissa…lo stesso limite adottato e verificato in progetto (10 ton/giorno) e, si badi bene, senza alcuna limitazione o rapporto con l'operatività in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico o meno… Ovviamente, quanto trattato nell'impianto in progetto, saranno sottoprodotti di origine animale non obbligatoriamente e necessariamente del solo ambito produttivo locale".* Ritiene infine che non sussistano i presupposti per definire, ai fini AIA, l'attività in questione "connessa" all'installazione Fileni.

Con nota prot. n. 9453 del 10.12.2020, assunta al ns. prot. n. 43723 del 11.12.2020, nell'ambito del procedimento SUAP il Comune di Castelplanio ha indetto una **Conferenza dei Servizi istruttoria** ai sensi dell'art. 14, c. 1, legge n. 241/1990 e smi. per il 17.12.2020. Nel corso della seduta si sono discusse le tematiche VIA e AIA sopra introdotte (cfr. verbale Comune di Castelplanio con nota prot. n. 104 del 05.01.2021 e assunto al ns. prot. n. 378 del 07.01.2021) di cui qui di seguito si riportano gli esiti.

Relativamente all'Autorizzazione Integrata Ambientale, la Regione Marche, autorità competente all'AIA per le tipologie qui di interesse, ha confermato che la tipologia di riferimento è la sopra citata 6.5 dell'allegato VIII, dal momento che la ditta ha chiarito che la materia in ingresso all'impianto è relativa a sottoprodotti di origine animale e non a materie prime (cfr. punto 6.4 b 1 Allegato VIII), e che l'attività in progetto risulta sotto-soglia.

La Regione Marche esclude altresì il rapporto di connessione tra l'impianto in oggetto e il vicino macello Carnj Coop, attività AIA, con riferimento ai contenuti delle linee di indirizzo AIA del 2014 del Ministero, oltre che al D.Lgs 152.

Non trovando applicazione nel caso di specie la normativa AIA, il progetto rientra nell'ambito del procedimento ordinario SUAP, che vede la competenza provinciale per quanto concerne le procedure VIA ed il titolo autorizzativo ambientale AUA.

Relativamente alla Valutazione di Impatto Ambientale, la Provincia di Ancona conferma la posizione già anticipata nella citata nota del Comune di Castelplanio, aggiungendo quanto segue (cfr. verbale):

"…La normativa della VIA è collegata all'esercizio di un'attività: è cioè l'attività oggetto di valutazione o verifica di impatto ambientale. La circostanza del tutto eventuale - e in questo caso peraltro non presente, perché c'è un volume nuovo, che l'attività venga esercitata all'interno di un volume esistente, è significativa ai fini paesaggistici, in ordine alla necessità o meno di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. L''elemento dirimente al fine di stabilire se un progetto vada o meno a procedure di VIA è per contro l'attività in sé considerata, e non la semplice circostanza che l'attività sia inserita all'interno di una realtà più o meno antropizzata, nel caso di specie, di un volume più o meno esistente.

Il legislatore nazionale ha previsto, con una valutazione a priori, che l'insistenza della attività in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico di per sé comporti il dimezzamento della soglia

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

VIA. Ogni considerazione diversa, ulteriore, che attiene alle caratteristiche dell'area può essere un elemento valutato in seno alla procedura di verifica di VIA, ma non dirimente ai fini dell'assoggettamento o meno alla procedura medesima…
Ne deriva che che il procedimento ex articolo 7 DPR 160 dovrà essere sospeso, così come il rilascio dell'AUA. La ditta dovrà presentare domanda ex articolo 19 del decreto legislativo 152 come modificato da ultimo dal decreto semplificazioni".

1.2 Presentazione della domanda da parte del proponente

Con nota pervenuta il 08.02.2021 e assunta al protocollo provinciale n. 5657 del 09.02.2021, successivamente integrata con note prot. n. 9887 del 03.03.2021 e n. 11929 del 23.03.2021, il proponente ha trasmesso la documentazione finalizzata all'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 4 della L.R. 11/2019.

1.3 Individuazione e localizzazione del progetto

Il progetto sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ha ad oggetto un intervento ricadente nella tipologia di cui alla L.R. 11/2019 Allegato B2 punto 4 lettera f) "*Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno",* in considerazione della sua insistenza all'interno di un'area sottoposta a vincolo paesaggistico ex Art. 136 D.Lgs 42/2004 – "Galassino" - e del conseguente dimezzamento della soglia dimensionale.

Il progetto riguarda la ristrutturazione con ampliamento di un edificio esistente al fine della realizzazione di un impianto (rendering) per la produzione di prodotti utilizzabili nella filiera di realizzazione di mangimi e di alimenti per animali convertendo sottoprodotti biologici di origine animale sito in Via E. Mattei nel comune di Castelplanio.

L'area è individuata al catasto del Comune di Castelplanio al Foglio n. 17 part. n. 103.

1.4 Identificazione del proponente

Esino Proteine srl – Loc. Cerrete Collicelli n. 8, 62011 Cingoli (MC).

1.5 Pubblicazione degli elaborati

Dal giorno 23.03.2021 per 45 giorni sul sito web della Provincia di Ancona.

1.6 Indicazione delle eventuali osservazioni presentate

Non risultano pervenute osservazioni.

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Provincia di Ancona

2 Sintesi dello studio preliminare ambientale

2.1 Descrizione del Progetto

Caratteristiche fisiche

Il progetto in oggetto è relativo ad un impianto per la produzione di prodotti utilizzabili nella filiera di realizzazione di mangimi e di alimenti per animali convertendo sottoprodotti biologici di origine animale, con la ristrutturazione e l'ampliamento di un'installazione produttiva esistente sita in Via E. Mattei oggi inutilizzata.

Le funzioni produttive saranno ricomprese all'interno della porzione esistente dell'edificio, mentre la fase finale del ciclo produttivo, e quindi la pressatura, macinatura e stoccaggio del prodotto finito, costituito da farine da sottoprodotti biologici di origine animale destinate al mondo del petfood, sarà allocata nella nuova area coperta, da realizzare tramite l'ampliamento del capannone esistente.

L'attività si svolgerà per l'intera giornata (h24) dal lunedì al sabato e la capacità produttiva massima giornaliera dell'impianto sarà di **9.600 Kg** di materia in ingresso. La quantità di prodotto finito effettivo sarà di 80 kg/h per la Farina e di 60 kg/h per il Grasso.

Il **processo produttivo** viene di seguito descritto:

1. Arrivo materie prime: arriveranno due tipologie di sottoprodotti di origine animale: scarti di macellazione (viscere, teste e zampe) e scarti di processo (carcasse, ossa e pelli) derivanti esclusivamente da industrie di lavorazione di carne avicola biologica (materiali di cat. 3).
2. Stoccaggio materia prima: i mezzi scaricheranno la materia prima all'interno di apposite tramogge dotate di coperchio idraulico. Durante le fasi di scarico, con il coperchio idraulico aperto, sarà attivo un sistema di captazione che convoglierà l'aria aspirata all'impianto termico di abbattimento. Tramite apposite pompe verrà eseguita una prima fase di triturazione ed ispezione al metal detector;
3. Cottura: la materia prima sarà trasportata tramite tubazioni in due dispositivi di cottura «Cuocitori»;
4. Pressatura: il prodotto cotto sarà indirizzato tramite coclee al dispositivo di pressatura dove avverrà la separazione tra solido (farina grezza) e liquido (grasso sporco);
5. Macinatura e stoccaggio "farina Bio": la farina sarà inviata tramite coclea raffreddata ad un dispositivo di macinatura e setaccio per essere indirizzata ai dispositivi di stoccaggio in Big Bag;
6. Decantazione e stoccaggio "grasso Bio": la parte grassa estratta dalla fase di pressatura sarà inserita in un decanter a centrifuga per garantire una completa separazione tra grasso pulito e residui solidi. I residui solidi saranno reimmessi nel processo a monte della fase di pressatura, la parte grassa pulita sarà inviata al silos di stoccaggio tramite pompa.

L'**intervento edilizio** prevede la ristrutturazione dell'edificio esistente, di estensione pari a 662 mq ed altezza di 10 ml, realizzato a metà degli anni 80, nonché il suo ampliamento per ulteriori 454 mq con altezza di 6,65 ml, per un volume di progetto pari a 3020,96 mc circa.

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

La superficie complessiva dell'impianto sarà di mq 1116 circa, comprensiva anche della porzione di ampliamento.
L'ampliamento verrà realizzato **sollevato da terra** (cfr. paragrafo 2.2 – Acque – del presente documento istruttorio), con quota di imposta del piano di calpestio complanare a quella dell'edificio esistente; in particolare i macchinari che verranno alloggiati nella struttura in ampliamento saranno sospesi per almeno 1,50 m al di sopra della pavimentazione. Per garantire la trasparenza idraulica anche le pareti della tettoia verranno sollevate da terra all'incirca della stessa altezza (1,80 m dal p.c.), lasciando come unico appoggio dei pilastrini perimetrali, che non potranno costituire un ostacolo al deflusso delle acque di una eventuale piena fluviale.
Il tamponamento perimetrale esterno sarà in pannelli prefabbricati in CAP, come quelli dell'edificio esistente, o in pannelli di tipo sandwich, qualora per l'ampliamento si preveda l'utilizzo di strutture in acciaio.
Sul tetto dell'ampliamento è prevista l'installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica necessaria al funzionamento dell'impianto.
Piazzali e viabilità saranno asfaltati; per gli spazi di carico e scarico sono previste solette in cemento armato più facilmente igienizzabili e durature all'uso continuativo.

Descrizione della localizzazione del progetto

L'impianto si trova a sud della frazione Borgo Loreto di Castelplanio a confine con il Comune di Maiolati Spontini, all'interno della pianura alluvionale del fiume Esino.

Il sito, comprensivo anche dell'esistente impianto di depurazione reflui e dell'impianto di produzione di energia elettrica da biogas da digestione anaerobica del vicino stabilimento di macellazione e lavorazione di carni avicole, misura circa 11.580 mq e viene collegato alla viabilità principale (via Clementina Borgo Loreto) da via Enrico Mattei. A sud si trova invece la Strada Statale 76 dalla quale è possibile accedere sia al depuratore che allo stabilimento.

L'area di studio confina a nord con la vecchia linea ferroviaria Roma-Ancona, a est e a ovest con una casa colonica e con terreni agricoli, a sud con la nuova linea ferroviaria.

L'insediamento abitativo più vicino si trova a una distanza pari a 35 metri dal confine.

Pianificazione di livello nazionale

L'impianto ricade nel vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004 – art. 142 comma 1 lett. c) – **corsi d'acqua** – e art. 136 - D.M. 31/07/1985 **"Galassino".**

L'area interessata dall'intervento non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30.12.1923 n. 3267.

L'area non interessa aree parco, né Siti di Interesse Comunitario o Zone di Protezione Speciale.

Pianificazione di livello regionale e provinciale

Per quanto riguarda il PTC, l'area in oggetto ricade nell'ambito territoriale V3 - pianure e dei terrazzi alluvionali.

L'impianto ricade in un'**area interessata da Rischio Esondazione individuata dal Piano d'Assetto Idrogeologico (PAI) identificata con codice E–12-0012** e alla quale è attribuita la classe di Rischio R2 medio (esclusivamente la porzione oggetto di ampliamento).
A tale riguardo la Ditta sostiene che *"Il progetto, …risulta conforme alla normativa comunale e sovraordinata vigente e pertanto, a pieno titolo, da ricomprendere tra quelle ammissibili",* richiamando l'art. 9 c.1 lett. c) delle NA del PAI, in cui si specifica che nelle aree inondabili

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

sono consentiti *"interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. La ristrutturazione di cui alla presente lettera non può comportare aumento volumetrico; ai fini del calcolo della volumetria per gli interventi di cui alla presente lettera non si tiene conto delle innovazioni necessarie per gli adeguamenti degli edifici esistenti in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche",* e sostenendo che l'intervento di ampliamento parta dalla ristrutturazione di volumi preesistenti, destinati alla stessa attività, nel rispetto delle norme ambientali, igienico sanitarie, di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro comprensibilmente differenti alla data di edificazione del luogo - primi anni 80.
Relativamente agli incrementi volumetrici, il proponente osserva altresì che *"La recente novazione del c.d. "decreta semplificazione" (D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con la Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale») ha introdotto, tra gli interventi di ristrutturazione anche quello che possa prevedere "nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana". II concetto apre le porte all'aumento di volume in ambito di ristrutturazione a condizione che vi sia una capienza planivolumetrica ed una direzione dell''intervento volta alla rigenerazione urbana.*
L'intervento in esame destina uno spazio da anni in disuso e soggetto a mere manutenzioni finalizzate a limitarne il degrado, alla stessa funzione per cui fu progettato 40 anni fa, riutilizzandolo con le più moderne tecnologie e can i più avanzati sistemi di produzione che, di fatto, pur rendendo necessari nuovi spazi di protezione e operatività, costituisce un chiaro esempio di rigenerazione urbana che completa un contesto produttivo che ha visto una riorganizzazione ed un potenziamento verso una economia sostenibile e circolare senza eguali in precedenza. Ci si riferisce al potenziamento delle vasche di depurazione, alla realizzazione di un impianto a biogas che utilizza i fanghi di produzione del gruppo industriale di riferimento ed alla generale riqualificazione dell'ambito operata negli ultimi anni".
Il proponente richiama inoltre **l'art. 9 c.1 lett. h) delle N.A., del PAI** *"manutenzione e ristrutturazione di infrastrutture tecnologiche o viarie"*

Pianificazione di livello comunale

Secondo il PRG vigente l'intervento ricade in ZTO identificata come "D1 – Zona produttiva di completamento" – art. 38 NTA del PRG.

2.2 Descrizione delle componenti dell'ambiente e dei probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente

Ambiente idrico
Nello SPA il proponente dichiara che *"Per quanto attiene le acque meteoriche, considerata l'assenza di potenziali contaminazioni, le stesse verranno scarica direttamente nel corpo idrico recettore costituito dal Fiume Esino. Considerata la trasformazione di una parte della superficie da permeabile ad impermeabile per la realizzazione dell'ampliamento dell'edificio esistente, si è previsto di realizzare una vasca di accumulo delle acque meteoriche al fine della restituzione graduale al corpo idrico recettore finale necessaria per la verifica dell'invarianza*

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Provincia di Ancona

idraulica". A tal riguardo dichiara che il progetto ricade nella classe di intervento "Modesta impermeabilizzazione potenziale". Il volume minimo dell'invaso destinato alla laminazione-raccolta delle acque meteoriche è calcolato pari a 59,29 mc.
La ditta dichiara inoltre che *"Nell'attività non vengono utilizzate sostanze pericolose che potrebbero potenzialmente contaminare la falda acquifera; non si hanno quindi interferenze per quanto riguarda la componente acque sotterranee".*
Ancora, "*L'area in oggetto appartiene al Bacino regionale del Fiume Esino ed è ubicata su terreni sub-pianeggianti appartenenti al terrazzo alluvionale di IV ordine del fiume Esino, posti in sinistra idrografica del corso d'acqua… Il fiume Esino scorre ad una distanza minima di circa 80 m a sud dell'area di studio…l'intervento non interferisce con il corso del Fiume Esino salvo il rischio che una parte dell'intervento possa essere lambito da un'eventuale onda di piena come previsto dalle condizioni di rischio cartografate nel P.A.I.*
In relazione all'insistenza del progetto in area PAI, con i chiarimenti prot. n. 11929 del 23.03.2021, la ditta dichiara che *"non potendo ricorrere a soluzioni alternative, si è optato per la progettazione di un intervento di mitigazione del rischio idraulico.*
…la fattibilità del progetto viene facilitata in via preliminare dalle caratteristiche dei macchinari che verranno alloggiati nella struttura in ampliamento, i quali per lo svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria debbono essere collocati e sospesi per almeno 1,50 m al di sopra della pavimentazione.
Per garantire la trasparenza idraulica anche le pareti della tettoia verranno sollevate da terra all'incirca della stessa altezza (1,80 m dal p.c.), lasciando come unico appoggio dei pilastrini perimetrali, che non potranno costituire un ostacolo al deflusso delle acque di una eventuale piena fluviale.
Osservando la planimetria e la sezione allegata…è possibile verificare che la differenza di quota tra l'alveo del fiume Esino (pelo dell'acqua) posto a 104,48 m. e la porzione del capannone in ampliamento posto a 112,34 m. risulta pari a 7,86 m. Considerando che in corrispondenza del limite del PAI la quota dell'acqua di inondazione sarà pari a 0, applicando proporzionalmente i dati di distanza tra l'alveo fluviale ed il lato interno della porzione in ampliamento (distanza pari a 142,19 m.) e la differenza di quota tra gli stessi punti (pari a 7,86 m), si ottiene che, per lo sviluppo dei 16 metri di ampliamento, l'altezza dell'acqua in corrispondenza della parte più esterna della nuova struttura sarà pari a 0,88 m.
In sintesi, la potenziale altezza dell'onda di piena che investirebbe la struttura in ampliamento, nel suo lato verso il fiume, avrebbe un'altezza massima di 0,88 m.
Pertanto, la quota complanare della nuova pavimentazione, leggermente abbassata per favorire una maggiore aderenza all'obiettivo di trasparenza idraulica prefissato, unita all'innalzamento dei tamponamenti perimetrali dell'ampliamento fino all'altezza di progetto di 1,80 m dal p.c., sarebbe pertanto abbondantemente sufficiente a far transitare l'acqua senza che la stessa incontri alcun ostacolo al deflusso.
Il manufatto di alloggiamento delle attrezzature tecniche, ubicato nella versione progettuale e nelle immagini rendering allegate allo Studio Preliminare Ambientale in adiacenza alla struttura in ampliamento, verrà a sua volta sollevato di 1.80 m. e poggiato su telaio metallico trasparente all'eventuale flusso d'acqua. In alternativa, se prescritto, potrà essere traslato in aree a monte dell'edificio esistente, costituendo impianto (volume tecnico) e non fabbricato, e potendo pertanto sostare nell'ambito della fascia di rispetto dalla ferrovia…".

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Provincia di Ancona

Atmosfera

Nella Valutazione previsionale di impatto atmosferico il proponente dichiara che *"…nella fase di cantiere in virtù del limitato numero di mezzi coinvolti e dei giorni di operatività si può dedurre un impatto scarsamente significativo, senza necessità di effettuare simulazioni modellistiche"* e che *"Saranno… adottate misure di mitigazione atte a contenere la produzione di emissioni diffuse di polveri e tutte le altre azioni che assicurino la minimizzazione degli impatti in fase di cantiere…".*

Il proponente dichiara che *"il processo produttivo prevede due punti di emissione in atmosfera: uno dalla centrale termica per mezzo della canna fumaria* (E2, ndr.) *e l'altro dall'impianto RTO rendering* (E1, ndr.)…"

Nella Valutazione previsionale di impatto atmosferico dichiara che in fase di esercizio le sorgenti di inquinanti aerodispersi sono il transito dei mezzi e il nuovo punto di emissione significativo E1 – impianto di abbattimento termico – e che ha previsto una serie di misure atte ad eliminare possibili fenomeni di emissione diffusa (es. aspirazione forzata e trattamento in specifico impianto di abbattimento prima del rilascio in atmosfera).

Il numero massimo di mezzi al giorno, durante la fase di esercizio, sarà di 2 mezzi/giorno.

Ancora, *"In fase di esercizio le valutazioni effettuate conducono ad affermare che durante il funzionamento dell'impianto l'impatto sulla qualità dell'aria risulta scarsamente significativo in quanto l'incremento di concentrazione degli inquinanti atmosferici sulla situazione di fondo risulta inferiore al 5 % nelle immediate vicinanze e poiché l'impatto odorigeno stimato risulta trascurabile".*

Suolo e sottosuolo

Nello SPA il proponente dichiara che *"Il progetto inciderà nell'utilizzo del suolo e sottosuolo in maniera non significativa in quanto le opere in progetto prevedono soltanto lo scavo per le fondazioni e la sistemazione dei piazzali…*

Per la realizzazione delle opere verranno sbancati nel lotto interessato complessivamente circa 1778 m3 di terreno; il materiale scavato verrà riutilizzato in parte (250 m3) in fase di realizzazione delle opere per il livellamento del piano di progetto e come sottofondo per la realizzazione dei piazzali mentre l'aliquota rimanente verrà trasportata in un sito di destinazione che verrà individuato e indicato nella dichiarazione di utilizzo (Allegato 6 DPR 120/2017).

Rifiuti

In relazione alla fase di cantiere, la ditta, per ogni tipologia di rifiuti, descrive l'eventuale provenienza, la fase di cantiere, la caratterizzazione, le modalità di deposito temporaneo, il tempo di deposito e la destinazione.

In relazione al normale processo produttivo*, "non si prevede la produzione di rifiuti ad esclusione delle acque reflue derivanti dalla pulizia e lavaggio dei locali e degli impianti nonché dallo spurgo della caldaia, dalla condensa dell'impianto compressore e dai servizi igienici. Tale tipologia di acque verrà gestita come rifiuto liquido, accumulata in un serbatoio a tenuta avente una capacità di circa 50 mc e smaltita periodicamente attraverso ditte autorizzate".*

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Provincia di Ancona

In relazione ai materiali di origine animale in ingresso nello stabilimento, il proponente dichiara che "*…sono esclusi dal campo di applicazione della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ai sensi dell'art. 185 c.2 lettera b) del suddetto Decreto* (che dispone che 'Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: … b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio', ndr.)…
… Il trattamento e l'uso di sottoprodotti di origine animale di categoria 3 viene disciplinato dal Regolamento CEE/UE 21 ottobre 2009, n.1069 e s.m.i. (art. 14). L'esercizio dell'impianto in progetto avverrà a seguito di rilascio di specifica autorizzazione Sanitaria da parte dell'Asur competente per Territorio, che appurerà il rispetto dei requisiti sanitari al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica nonché, in particolare, di tutelare la sicurezza della catena alimentare e dei mangimi".

Vegetazione e fauna

Nello SPA il proponente rileva che *"Alla luce della prevalente connotazione produttiva dell'area, si rileva un valore floristico decisamente contenuto, in cui le uniche entità di qualche rilievo sono rappresentate da alcuni individui arborei appartenenti all'elenco delle specie arboree ad alto fusto, tutelate ai sensi della L.R. 6/2005 (Legge Forestale regionale) presenti lungo il Fiume Esino a margine dell'area… L'area oggetto di indagine presenta un basso valore faunistico in quanto non esistono ecosistemi complessi a causa di una discreta antropizzazione, data dagli edifici circostanti, dalla presenza della Strada Statale e Provinciale, della linea ferroviaria e da aree produttive….*
All'interno dell'area interessata dall'intervento non si hanno interferenze con la componente vegetazione, faunistica e in generale con la biodiversità in senso esteso".

Paesaggio

Nello SPA il proponente dichiara che "*L'area dove insisterà l'impianto è prettamente produttiva".*
Nella Relazione paesaggistica il proponente dichiara che *"Il progetto è situato nella parte di massima depressione orografica della zona alla cui sommità dei due versanti vi sono i crinali ove sono posizionati tutti i centri abitati storici segnalati: Castelplanio e Rosora, a Nord, e Maiolati Spontini, a Sud. Da nessuno di questi siti e, come dimostrato, dalla quasi totalità di ambiti a diverso titolo antropizzati dei due versanti a loro sottostanti, è possibile percepire visualmente l'opera in progetto…*
Appare inconfutabile che gli unici punti da cui il contesto è percepibile…sono collocati nella viabilità secondaria e rurale che, oggettivamente, gode di un uso modesto, limitato ai pochissimi residenti ed operatori agricoli di contesto e, quindi, di entità del tutto trascurabile…
…si ritiene poter sostenere che per la posizione in massima depressione orografica, per la vegetazione che fiancheggia la viabilità secondaria da cui, per piccolissimi tratti, è possibile vedere il contesto (quasi mai il suolo di intervento) e per le caratteristiche orografiche dei due versanti che fiancheggiano l'Esino, che presentano molteplici pieghe e balze sulle quali detta viabilità si spalma, il sito oggetto di intervento è quantomai nascosto e paesaggisticamente poco rilevante….

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Provincia di Ancona

…il Committente propone un intervento di mitigazione sostanzialmente legato alla conservazione delle attuali cromie rispetto all'esistente, con ciò a voler sfruttare a pieno le schermature vegetali già presenti sul limite esterno dell'impianto di depurazione di cui l'ambito di intervento costituisce, praticamente, una piccola enclave…
…l'incidenza areale del progetto (circa 454 mq di nuovo edificato a fronte di un areale di circa 3.400 mq sul quale già esistono circa 660 mq edificati) appare, in primis, poco rilevante anche in relazione alle superfici medie dei fondi che caratterizzano la vallata. Pertanto, anche l'attuazione del progetto poco muta sotto il profilo dell'incidenza sul tutelato mosaico visivo…
…non può non essere evidenziato il fatto che la proposta progettuale non si inserisce in un ambito intatto e scevro da pregresse antropizzazioni ma, al contrario, è in ampliamento interno ed a servizio di un contesto consolidato da oltre quaranta anni che… non attiene alla sola installazione della Fileni Alimentare Spa poco distante ma ad una pluralità di soggetti economici posizionati in zona. D'altronde, va evidenziato che il vincolo è stato imposto ben dopo la realizzazione dell'impianto in cui si interviene e che quindi lo stesso non ha potuto non tenere conto delle presenze territoriali all'epoca già operative.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene poter attestare la compatibilità paesaggistica dell'opera in progetto in relazione alle ragioni di tutela imposte dalla norma in trattazione".

Rumore

Nello SPA il proponente dichiara che *"è stato elaborato uno studio previsionale di impatto. Nella relazione vengono prese in considerazione le sorgenti acustiche derivanti dal processo lavorativo e dal transito dei mezzi all'interno dell'installazione verificando il rispetto dei limiti acustici imposti dal Comune di Castelplanio sia ai confini di proprietà che presso i recettori sensibili limitrofi".*

Salute umana

Nello SPA il proponente dichiara che *"La realizzazione del progetto e del suo esercizio induce bassissimi rischi per la salute umana, sia per i lavoratori che per la popolazione limitrofa, non contemplando attività caratterizzate da un grado di rischio significativo".*

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Provincia di Ancona

3 CONTRIBUTI ISTRUTTORI

3.1 Contributi esterni

Il **Comune di Castelplanio** con il Certificato di Assetto del Territorio prot. n. 2020 del 23.02.2021, assunto al ns. prot. n. 9052 di pari data, dichiara che il progetto presentato:

- *"…è conforme allo strumento urbanistico vigente…*
- *ricade nei seguenti sottosistemi territoriali del PPAR (art. 20 NTA):*
  - *C – Unità di paesaggio di qualità diffusa;*
  - *V – Area ad alta percettività visuale…*
- *È conforme alle norme del PPAR…*
- *non è conforme al PAI*
  Note: l'intervento di ampliamento costituisce un aumento di volumetria che non risulterebbe ammissibile in zona P.A.I. ai sensi dell'art. 9, lett. c) ed h) come indicati dal proponente. Nel merito si fanno salve diverse valutazioni dell'Autorità Idraulica che sarà interessata nel procedimento".

Con nota prot. n. 4122 del 04.05.2021, assunta al ns. prot. n. 18396 del 05.05.2021, il Comune di Castelplanio ha trasmesso un ulteriore contributo istruttorio, di cui si riportano alcuni stralci:

*"…**2. ASPETTI DI NATURA URBANISTICA, EDILIZIA***

***2.2 interventi edilizi**:*

…Si ritiene che l'intervento edilizio debba essere inquadrato, con riferimento alle definizioni degli interventi edilizi di cui all'art. 3 del DPR 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", come segue:

- *di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera d), relativamente agli interventi previsti nell'edificio esistente;*
- *di NUOVA COSTRUZIONE ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera e1), relativamente alla parte di ampliamento;*

*Infatti, la nuova definizione di ristrutturazione edilizia, contenuta nella lettera d) del comma 1 dell'art.3 del D.P.R. n.380/2001, quale risultante delle modifiche apportate dalla Legge 120/2020 di conversione del D.L. n.76/2020 (Decreto Semplificazioni), non ha assorbito gli interventi di "ampliamento" che rimangono inquadrati all'art. 3 del DPR 380 comma 1 lettera e.1): " la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, **ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente**, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6)";*

Le novità introdotta dal decreto semplificazioni D.L. n.76/2020, convertito poi con Legge n.120/2020, relativamente alla definizione di "Ristrutturazione Edilizia", sono state esplicitate nella circolare congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero per la Pubblica Amministrazione, come nello stralcio di seguito riportato:

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Provincia di Ancona

a) *la sostituzione del riferimento ai semplici interventi di "demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica" con la più articolata previsione per cui rientrano nella ristrutturazione edilizia "gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico";*
b) *l'aggiunta di un ulteriore periodo per cui i medesimi interventi di demolizione e ricostruzione possono prevedere, "nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana";*

Pertanto, rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche gli incrementi di volumetria, nei soli casi previsti dalla legislazione vigente e dagli strumenti urbanistici comunali anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana, solo qualora conseguenti ad interventi di demolizione e ricostruzione. Nel caso in questione pur condivisibile la finalità di rigenerazione urbana, trattandosi di un intervento di recupero di un edificio dismesso, non si prevedono però interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente e pertanto non è configurabile, nella sua totalità, definire l'intervento in questione come intervento di ristrutturazione edilizia.

2.3 Vincoli ambientali, paesaggistici, culturali

…PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)

L'ambito di intervento interessa un'area inondabile classificata dal PAI (Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico, approvato con D.C.R. n.116 DEL 21/01/2004) con il codice E-12-0012.

Nello specifico l'edificio esistente risulta solo lambito dall'area PAI sopra indicata, mentre la parte oggetto di ampliamento risulta ricadere totalmente nell'ambito PAI in questione.

Il proponente inquadra l'intervento tra quelli ammessi dall'art. 9 comma 1 delle NTA del PAI inquadrandoli tra quelli indicati alle seguenti lettere:

c. *interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. La ristrutturazione di cui alla presente lettera non può comportare aumento volumetrico; ai fini del calcolo della volumetria per gli interventi di cui alla presente lettera non si tiene conto delle innovazioni necessarie per gli adeguamenti degli edifici esistenti in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche;*
h. *manutenzione e ristrutturazione di infrastrutture tecnologiche o viarie;*

Si ritiene che la parte dell'intervento in questione ricadente in zona PAI, ossia limitatamente alla parte di ampliamento, non possa ricadere tra quelli ammessi dalla lettera c) del richiamato art. 9 comma 1 delle NTA del PAI, in quanto trattasi di un aumento di volumetria rispetto a quella esistente, espressamente non consentita dal PAI in tali aree. Inoltre, l'intervento di ampliamento risulta non configurabile come intervento di ristrutturazione

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

edilizia, come rappresentato al precedente punto 2.2, bensì configurabile come intervento di NUOVA COSTRUZIONE ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera e1, del D.P.R. n.380/2001.
Nè risulta condivisibile inquadrare l'incremento volumetrico, derivante dalla parte di ampliamento, come necessario per adeguare l'esistente dal punto di vista igienico-sanitario, sismico, di sicurezza ed igiene sul lavoro, dato che lo stesso altresì si rende necessario per il processo produttivo, risultando luogo ove verranno svolte le operazioni di pressatura, macinatura e stoccaggio del prodotto finito.
Altresì non risulta condivisibile neanche l'inquadramento dell'intervento all'interno della lettera h) dell'art. 9 comma 1 delle NTA del PAI in quanto non si ritiene che lo stesso possa essere definito un'infrastruttura tecnologica, quali sono invece tralicci per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica, antenne per le trasmissioni, impianti per la depurazione dell'acqua e lo smaltimento dei rifiuti ecc.., o viaria, quali sono invece binari, strade, stazioni, parcheggi di scambio ecc..
Di certo sarà essenziale anche la lettura e il contributo che l'Autorità Idraulica, coinvolta giustamente nel procedimento, vorrà apportare nel merito della compatibilità dell'intervento in questione con le attuali norme vigenti riguardanti il rischio idraulico.
3. VALUTAZIONE IMPATTI SULL'AMBIENTE
In merito agli impatti sull'ambiente, derivante all'attuazione del presente intervento, si è analizzato il documento prodotto dal proponente denominato "Studio Preliminare Ambientale" e la relativa "Relazione previsionale di impatto acustico" nonché la "Valutazione previsionale di impatto atmosferico".
Dalle analisi svolte e contenute nei documenti di cui sopra è emerso che l'attuazione dell'intervento in questione impatti sulle seguenti matrici ambientali:
- *Atmosfera/Qualità dell'Aria;*
- *Acque superficiali e sotterranee – rischio idrogeologico;*
- *Rumore;*
- *Suolo e sottosuolo, limitato solo alla fase di costruzione;*

Tali impatti vengono classificati, per la loro entità e in relazione anche alle misure di mitigazione previste, NON SIGNIFICATIVI.
Si ritiene che le analisi effettuate dal proponente siano sufficienti per determinare gli impatti sulle matrici ambientali pertinenti con la realizzazione dell'intervento e per la valutazione del loro grado di significatività.
Tuttavia, si ritiene necessario in merito al rischio idraulico evidenziato, conseguente alla presenza di un'area inondabile, classificata dal PAI con il codice E-12-0012, l'approfondimento valutativo da parte dell'Autorità Idraulica, sia in merito alla compatibilità dell'intervento in questione con le attuali norme vigenti riguardanti il rischio idraulico, sia in merito alla misura di mitigazione proposta.
Inoltre, si ritiene utile prevedere, quale misura di mitigazione, una fascia di verde di bordo per gli ridurre gli impatti sull'ambiente sia sulla matrice del Rumore che su quella dell'Atmosfera e Qualità dell'Aria, anche potenziando il verde esistente".

Con ns. nota prot. n. 18643 del 06.05.2021 si provvedeva a trasmettere, per opportuna conoscenza, tale contributo istruttorio del Comune di Castelplanio all'**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale** - Settore Sub distrettuale per la Regione Marche, al

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

fine di una sua espressione circa la riconducibilità dell'opera agli interventi previsti dall'art. 9 c. 1 delle N.A. del PAI.

Non risulta pervenuto riscontro.

ARPAM, con nota prot. n. 14688 del 07.05.2021 assunta al ns. prot. n. 18982 del 10.05.2021, e ASUR, con nota prot. n. 69255 del 19.04.2021 assunta al ns. prot. n. 16671 di pari data, fornivano i contributi istruttori dicompetenza, come di seguito riportati.

Contributo ARPAM

Matrice Acque/Scarichi

"...Per quanto concerne le acque meteoriche il gestore dichiara che le stesse verranno gestite rispettando le indicazioni dell'invarianza idraulica convogliandole nella vasca di laminazione attraverso la quale verranno restituite gradualmente al Fiume Esino; in merito a tale aspetto si sottolinea esclusivamente che dalle planimetrie e dalla documentazione allegata non è possibile risalire all'ubicazione della stessa e al relativo punto di scarico.
Inoltre per quanta riguarda gli aspetti relativi alla fase di cantiere ed in merito alla gestione degli eventuali reflui prodotti, comprese le acque meteoriche ed esclusi quelli di natura domestica, si fa presente che nell'elaborato non risultano descritte dettagliatamente le modalità di gestione delle stesse durante tale attività. Vista comunque la tipologia di progetto, non emergono particolari criticità, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti".

Matrice Aria

- *"Gli impatti ambientali sulla componente aria sono considerati dal proponente scarsamente significativi sia per la fase di cantiere che per quella di esercizio in seguito a valutazione previsionale della ricaduta degli inquinanti mediante modello di simulazione, per la fase di esercizio, ed alla stima della pressione esercitata dalle attivita di cantiere.*
- *II proponente assume quali dati sulla qualita dell'aria dell'area di studio quelli estrapolati dalla Rete Regionale della Qualita dell'Aria della Regione Marche, prendendo in considerazione in particolare i dati rilevati nel 2019 dalla Stazione di monitoraggio di "Chiaravalle 2", della tipologia fondo in zona sub-urbana, per gli inquinanti PM10 e N02, in seguito a confronto con i risultati ottenuti da una campagna di monitoraggio della qualità dell'aria per i medesimi parametri, effettuata ad Ottobre 2020 nei pressi del sito in esame. Prendendo atto dei risultati della campagna di monitoraggio, riportati dal proponente, si ritiene adeguata la scelta di prendere quale riferimento la stazione "Chiaravalle 2".*
- *Le attività considerate rilevanti ai fini emissivi per la fase di cantiere sono quelle relative alle lavorazioni di scavo per la realizzazione delle fondazioni della nuova struttura in progetto e dei sottoservizi. I calcoli svolti dal proponente per tali attività, mostrerebbero emissioni orarie compatibili secondo le indicazioni fornite dalle "Linee guida per la valutazione ... " adottate dalla Provincia di Firenze con DGP n.213/2009, per recettori posti a distanze comprese tra 50 e 100 m dal cantiere (il ricettore denominato "8" risulta il più vicino, posto a 55 metri dal confine dell'impianto). Si sottolinea tuttavia che il calcolo relativo al transito dei mezzi su strade non asfaltate risulta nettamente sottostimato (0,15 g/h rispetto ai 90 g/h che si ottengono secondo i dati assunti dal proponente); in ogni caso sommando tale contributo con gli altri considerati per la fase di cantiere, si otterrebbe*

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Provincia di Ancona

comunque un'emissione oraria compatibile secondo le indicazioni delle Linee Guida suddette. Pertanto non si evidenziano particolari criticità in merito all'impatto sulla componente atmosfera in fase di cantiere durante le lavorazioni di scavo, fermo restando la necessità di applicazione e registrazione di tutte le misure di mitigazione previste nella documentazione. Il proponente non considera le emissioni generate dalla combustione dei mezzi durante le altre lavorazioni previste per la fase di cantiere; pertanto in merito a tale aspetto non si possono effettuare valutazioni tecniche di dettaglio, sottolineando comunque che le emissioni orarie calcolate per le lavorazioni di scavo risulterebbero un riferimento anche per le successive lavorazioni, visto il numero di mezzi che il proponente prevede di utilizzare per ciascuna di essa, simile a quello relativo alle operazioni di scavo.

- *Per la fase di esercizio il proponente considera le emissioni provenienti dalle sorgenti puntuali ("impianto di abbattimento termico") e quelle aerali (combustione mezzi ingresso-uscita e transito mezzi su strada pavimentata). I risultati ottenuti dalla valutazione previsionale della ricaduta degli inquinariti applicando il modello di dispersione CALPUFF, considerando un dominio di calcolo a maglia quadrata con lato di 2 km, i dati metereologici-anemologici assunti dal proponente e i valori orari delle emissioni suddette, mostrano presso i ricettori incrementi inferiori al 5% per tutti gli inquinanti considerati (PM10 e N02) secondo i vari periodi di mediazione previsti dal D.Lgs. n.155/2010 e s.m.i .. Pertanto prendendo atto dei dati riportati dal proponente in particolare per la sorgente puntuale e dei risultati ottenuti dalla modellizzazione, non si evidenziano particolari criticità in merito all'impatto sulla componente atmosfera in fase di esercizio, relativamente agli inquinanti considerati e ritenuti significativi.*
- *Per quanto concerne l'impatto odorigeno in fase di esercizio, i risultati della modellizzazione vengono espressi in termini di "concentrazione massima oraria" o "concentrazione oraria di picco al 98° percentile su base annua", espressa in OU/m3, partendo dai dati di portata e di caratterizzazione odorigena della sorgente assunti dal proponente, dei quali si prende atto.*

  Tali risultati mostrano una concentrazione massima oraria pari a 1 OU/m3 al ricettore denominato "8" e pertanto l'impatto odorigeno stimato è ritenuto "trascurabile" dal proponente. Nella documentazione non sono riportate informazioni in merito alle potenziali sostanze odorigene presenti al punto di emissione considerato, nè una simulazione di ricaduta delle stesse, e pertanto in merito a tale aspetto non si possono effettuare valutazioni tecniche".

Matrice Acque sotterranee

"...Dal punto di vista litostratigrafico e idrogeologico, come riportato nel documento "Relazione geologica e geotecnica - Relazione di invarianza idraulica" l'area oggetto di intervento ricade in una porzione di territorio già urbanizzata a carattere produttivo in sinistra idrografica del Fiume Esino, che scorre ad una distanza di circa 80m. Dal punto di vista litostratigrafico ed idrogeologico l'area in esame ricade sui terreni sub-pianeggiati appartenenti al terrazzo alluvionale di IV ordine del F. Esino costituiti da "depositi ghiaiosi a granulometria grossolana in matrice prevalentemente sabbiosa, ricoperti da uno strato superficiale di limi argillosi debolmente sabbiosi a granulometria fine-finissima, a luoghi riscontrabili anche sotto forma di lenti all'interno delle ghiaie" che sono sede di un acquifero e poggiano sul substrato impermeabile pliocenico, costituito da argille marnose, riscontrabile a

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

profondità maggiori di circa 14,00-15,00m dal p.c. In fase di indagini geologiche viene inoltre precisato che fino alle profondita indagate (circa 7,2 m da p.c.) non è stata riscontrata la presenza di una falda idrica.
II proponente dichiara che sia in fase di cantiere che di esercizio non è previsto l'utilizzo di sostanze pericolose che potrebbero potenzialmente contaminare la falda acquifera e considera non significativi gli impatti verso l'ambiente idrico.
Preso atto di quanto dichiarato dalla ditta non si rilevano particolari osservazioni per la matrice ambientale di competenza".

Matrice Rifiuti/Suolo

"Vista la tipologia di progetto e dall'analisi della documentazione pervenuta non emergono criticità in merito alla matrice rifiutijsuolo".

Matrice Rumore

"...si formulano le seguenti osservazioni:

- *...Le fasi produttive e le relative sorgenti sonore, di cui sono forniti i livelli sonori, si distingueranno in: fase di arrivo di materie prime con l'utilizzo delle tramogge di carico mediante pala meccanica; fase di stoccaggio, dove sarà presente un sistema di captazione di aria convogliata all'impianto termico di abbattimento; verranno utilizzate apposite pompe nella prima fase di triturazione e per l'ispezione con il metal detector; presenza di centrale termica; fase di cottura con utilizzo di presse, 2 cuocitori, un mulino e 3 carrelli elevatori elettrici; fase di macinatura e stoccaggio farina Bio; fase di decantazione e stoccaggio grasso bio. L'impianto di trattamento vapori prevede la presenza di un condensatore ad aria, e l'installazione di pannelli sandwich fonoassorbenti di 50 mm. Nella relazione tecnica, al fine di valutare il contributo delle sorgenti, viene preso in considerazione anche l'abbattimento dovuto a pareti, strutture, schermature o coibentazioni. L'attività si svolge su turni h 24 con l'impiego di 14 persone. Tutte le attività si svolgeranno all'interno del capannone ad esclusione del trasporto (quantificato in 2 camion al giorno in ingresso ed uscita e 14 mezzi leggeri per gli addetti). La relazione tecnica si riferisce sia al periodo diurno (6-22) che a quello notturno (22-6).*
- *L'area dell'impianto è stata identificata in apposita planimetria in classe acustica IV secondo il piano di classificazione del Comune di Castelplanio. Sono stati presi in considerazione un recettore R posto a 35 metri dal confine a nord est (punto F1) e i quattro punti ai confini ovest, nord, est e sud dell'intera area della stabilimento posti in classe IV.*
- *In riferimento alla valutazione del rumore residuo, sono stati riportati gli esiti dei rilievi eseguiti in corrispondenza del punto F1 in entrambi i periodi di riferimento diurno e notturno.*
  A partire dai livelli attribuiti alle sorgenti ed in base alle distanze, sono stati forniti gli esiti dei calcoli eseguiti per ottenere i contributi sonori emissivii ed i livelli immessi (tenendo conto del rumore residuo), valutati in corrispondenza dei 4 punti al confine e al recettore. In base a tali esiti risultano rispettati i limiti diurni e notturni di emissione ed immissione assoluta e differenziale.
- *Si fa presente che nel documento Studio Preliminare Ambientale di Febbraio 2021 a firma del Geol. Daniele Stronati a pag. 37 (par. 1.2.1.8) viene riportato che "Durante le opere di cantierizzazione sarà predisposto un opportuno piano di monitoraggio delle emissioni sonore al fine di controllare il rispetto dei limiti vigenti. Se i livelli riscontrati in questa fase*

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

non risulteranno essere contenuti entro i valori previsti dal Piano acustico comunale sarà richiesta al Comune di Castelplanio apposita autorizzazione in deroga". A pag. 62 in merito alle azioni di mitigazione viene riportato quanto poi descritto nella relazione tecnica previsionale di impatto acustico, relativamente alla fase di esercizio in cui è prevista l'insonorizzazione mediante pannelli fonoassorbenti dell'impianto di trattamento vapori di cottura e condensatore di aria.

- *In conformità all'Allegato D "Presentazione dei risultati" del DM 16/03/1998, la documentazione di impatto acustico fornita contiene il riferimento alle condizioni meteorologiche, ma non quelle relative al vento: viene scritto che è inferiore a 2 m/sec ma non è riportata la direzione. Sono correttamente riportate le copie dei certificati di taratura della catena di misura (fonometro e calibratore).*

Di conseguenza, in considerazione delle problematiche sopra messe in evidenza, si esprimono valutazioni favorevoli in merito alla matrice rumore…".

Contributo ASUR:

"…Presa visione della documentazione prodotta, si ritiene il progetto non assoggettabile a VIA, qualora l'Autorità Competente condivida tale asserzione è comunque opportuno prescrivere il pieno rispetto di interventi di mitigazione che possono così essere riassunti:

1. *dovranno essere adottate tutte le misure necessarie, sulla base delle migliori tecniche disponibili, per garantire la corretta gestione dell'impianto e la funzionalità dei presidi – esistenti e previsti – per la tutela della salute pubblica e delle componenti ambientali;*
2. *la stabilità della zona dovrà rimanere inalterata anche a seguito della realizzazione delle singole opere;*
3. *dovranno essere abbattute le emissioni odorose e polverose e le attività dovranno essere gestite nel rispetto della vigente normativa sull'inquinamento acustico;*
4. *dovrà essere garantita in sicurezza la gestione dei reflui, con particolare riferimento alle acque di prima pioggia e ad eventuale percolato".*

3.2 Contributi interni

Con nota prot. n. 20140 del 17.05.2021 **l'Area Governo del Territorio – U.O. Pareri Tecnici urbanistici ed edilizi dei procedimenti intersettoriali** ha fornito il seguente contributo:

"…Il sito in esame risulta posizionato lungo la piana di natura alluvionale alla sinistra idrografica del F. Esino che scorre ad una distanza minima di circa 80,0 m dal suo alveo in un contesto pianeggiante posto ad una quota di circa 112,0 m. s.l.m…

Per quanto riguarda la trasformazione del suolo l'intervento in progetto comporta una variazione della permeabilità superficiale e vi è pertanto la necessità del perseguimento dell'invarianza idraulica, di cui all'art. 10 comma 3 LR 22/2011 e D.G.R. n. 53/2014.

Tale valutazione è stata oggetto di specifica relazione tecnica (Relazione geologica e geotecnica – Relazione di Invarianza idraulica", redatta dal Geol. Daniele Stronati datata ottobre 2020) allegata alla nota integrativa del 02/03/2021, volta alla definizione delle misure compensative necessarie a garantire il perseguimento, appunto, dell'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali previste dal progetto.

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Provincia di Ancona

Al riguardo la suddetta documentazione classifica l'area come di "modesta impermeabilizzazione potenziale", calcolando un volume minimo d'invaso, per garantire l'invarianza idraulica, pari a circa 59 mc…
Il sistema di drenaggio ed accumulo così dimensionato risulta quindi conforme ai suggerimenti di cui alle linee guida regionali al punto B.3 in merito allo scarico delle acque accumulate ed ai tiranti idrici massimi consentiti.
Al fine di quanto previsto dall'art. 10 c. 3 della L.R. 22/2011, circa l'accertamento dell'applicazione delle disposizioni relative all'Invarianza Idraulica, si prende atto dell'applicazione normativa da parte del tecnico incaricato dalla ditta alla disposizione di legge richiamata e di quanto dallo stesso dichiarato.
…
Dal raffronto con gli elaborati del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con D.C.R. 116/04 (Suppl. n. 5 B.U.R. n. 15 del 13/02/04) e ss.mm.ii., parte dell'intervento in progetto ricade inoltre, così come già evidenziato in sede di verifica preliminare della documentazione, all'interno di un'area PAI (cod. E-12-0012) a rischio di esondazione medio R2, ed in particolare i previsti lavori per l'ampliamento del capannone esistente, posizionato lungo il lato sud-est, risultano essere totalmente all'interno di tale area…
Giova specificare che per l'area in questione, l'aggiornamento della cartografia delle aree a rischio avvenuta nel 2016 non rileva alcuna modifica al perimetro dell'area esondabile interessata.
In merito a tale questione la Ditta, alla pag. 4 dello studio preliminare ambientale, specifica testualmente "Considerando che l'intervento in progetto ricade all'interno di un'area esondabile (dettagliatamente illustrata al paragrafo 2.5.2 Calamità), il manufatto verrà realizzato sollevato da terra per almeno 100 cm poggiante sul terreno tramite dei pilastrini perimetrali in modo da costituire una struttura trasparente ad una eventuale inondazione del Fiume Esino. Si aggiunga peraltro che la quota di imposta del piano di calpestio dell'ampliamento sede dell'area di pressatura, sfarinatura e stoccaggio del prodotto finito sarà complanare a quella del manufatto esistente, totalmente esterno all'area a rischio inondazione".
Per tale aspetto si vuole far presente, dalla lettura delle N.A. del PAI, che negli ambiti a rischio idrogeologico, censiti dal piano regionale con grado di rischio da R1 a R4 (la pericolosità associata a tutte le aree perimetrale a rischio di esondazione risulta essere sempre elevata-molto elevata), sono consentiti esclusivamente gli interventi e le opere di cui agli artt. 7, 9 delle norme di attuazione del PAI, le quali prevalgono sulle disposizioni comunali in contrasto.
Il citato art. 7 consente esclusivamente alcuni limitati interventi, elencati al comma 6, finalizzati principalmente all'esecuzione di interventi idraulici per la messa in sicurezza di aree a rischio, all'adeguamento di strutture di attraversamento esistenti o realizzazione di opere pubbliche connesse alla captazione di risorse idriche superficiali, escludendo, ovviamente, tutti i progetti che possono creare ostacolo al deflusso delle acque.
Il successivo art. 9 "Disciplina delle aree inondabili" elenca altre tipologie di interventi consentiti.
In tal senso la Ditta, alla pag. 17 dello studio preliminare ambientale, cita infatti testualmente l'art. 9 c.1 lett. c) delle NA del PAI in cui si specifica che nelle aree inondabili sono consentiti

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Provincia di Ancona

"c) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. La ristrutturazione di cui alla presente lettera non può comportare aumento volumetrico; ai fini del calcolo della volumetria per gli interventi di cui alla presente lettera non si tiene conto delle innovazioni necessarie per gli adeguamenti degli edifici esistenti in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche".

A pag. 18 sempre dello studio preliminare ambientale, relativamente agli incrementi volumetrici, la ditta fa ulteriormente riferimento al recente decreto semplificazioni (D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito con la Legge n. 120 del 11/09/2020), che ha introdotto, tra gli interventi di ristrutturazione anche gli incrementi di volumetria, purché finalizzati alla promozione di interventi di rigenerazione urbana, specificando testualmente:

"L'intervento in progetto è sicuramente classificabile come rigenerazione urbana in quanto soggetto agli adeguamenti in tema di igiene e sanità pubblica, di igiene e sicurezza sul lavoro, intesa nelle più ampie accezioni, ivi comprese quelle ambientali di tutela dall'inquinamento, anche per l'adeguamento alle attuali norme vigenti sugli specifici contesti.

Posto che il progetto può essere classificato come intervento di ristrutturazione, risulta compreso anche tra quelli ammessi all'art. 9 comma h delle N.A., del PAI "manutenzione e ristrutturazione di infrastrutture tecnologiche o viarie", per le stesse motivazioni precedentemente esposte.

Il progetto, pertanto risulta conforme alla normativa comunale e sovraordinata vigente e pertanto, a pieno titolo, da ricomprendere tra quelle ammissibili.".

Ad ulteriore sostegno della rispondenza del progetto alle normative del Piano di Assetto Idrogeologico, nel paragrafo 2.5.2 "Calamità" la ditta ribadisce che "il progetto può essere classificato come intervento di ristrutturazione, risulta compreso anche tra quelli ammessi all'art. 9 comma h delle N.A., del PAI "manutenzione e ristrutturazione di infrastrutture tecnologiche o viarie" specificando inoltre che lo stesso prevede tutte le cautele per minimizzare i rischi dovuti alle calamità naturali adottando accorgimenti costruttivi che trasformeranno la struttura in un "manufatto trasparente".

Nella relazione integrativa datata 23/03/2021 il tecnico incaricato specifica che per garantire la trasparenza idraulica le pareti della tettoia verranno sollevate da terra per un'altezza di 1,80 m dal p.c. lasciando come unico appoggio dei pilastrini perimetrali "che non potranno costituire un ostacolo al deflusso delle acque di una eventuale piena fluviale"; il tecnico a supporto di tale ipotesi descrive tuttavia la potenziale altezza dell'onda di piena unicamente attraverso delle semplici considerazioni di tipo geometrico. Tali accorgimenti tecnici vengono descritti attraverso n. 2 elaborati progettuali (All. 1 Planimetria generale dello stato attuale – Profilo topografico dello stato di progetto - All. 2 Modelli 3D aggiornati), ma si prende atto che non risultano comunque supportati dall'esecuzione di specifiche analisi tecniche di tipo idrologico-idraulico volte a verificarne la loro ammissibilità considerando le interferenze con la pericolosità idraulica presente. In tal senso si richiama il comma 2 dell'art. 9 delle NA del PAI, il quale sostiene comunque la necessità di presentare, per tutti gli interventi consentiti dallo stesso articolo, una verifica tecnica volta a dimostrare la compatibilità dell'intervento con la pericolosità idraulica dichiarata dal PAI con la perimetrazione cod. E-12-0012 da

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Provincia di Ancona

sottoporre alla specifica valutazione da parte dall'Ente competente nell'ambito del rilascio dei provvedimenti autorizzativi.
Qualora poi si possa confermare l'ipotesi che tale intervento possa essere inquadrato, così come indicato dalla ditta stessa, come "infrastrutture tecnologiche", sembra, ad avviso dello scrivente, più corretto considerare quanto previsto dell'art. 9 comma 1 lettera i) delle N.A. del PAI che condiziona la "realizzazione ed ampliamento di infrastrutture tecnologiche o viarie, pubbliche o di interesse pubblico, nonché delle relative strutture accessorie" sia alla preventiva comunicazione all'Autorità di Bacino che alla predisposizione di uno "…studio da parte del soggetto attuatore in cui siano valutate eventuali soluzioni alternative, la sostenibilità economica e la compatibilità con la pericolosità delle aree, previo parere vincolante della Autorità idraulica competente che nelle more di specifica direttiva da parte dell'Autorità può sottoporre alla stessa l'istanza".

Riguardo infine al richiamo effettuato dalla ditta della definizione dei ristrutturazione edilizia come novellato dalla modifica legislativa del c.d. decreto semplificazioni, si riporta testualmente uno stralcio dell'art. 10 c.1 del medesimo D.L. 16-7-2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" che recita:
" 1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportatele seguenti modificazioni:…..omississ…….
b) all'articolo 3, comma 1:……..omississ……..
2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Omississ…".
Dalla lettura del sopracitato testo normativo, per quanto di competenza, si ritiene che permangano, nonostante i chiarimenti prodotti dalla ditta, forti perplessità in merito all'inquadramento normativo operato dal richiedente, in quanto le modifiche apportate dal D.L. 76/2020 al DPR 380/2001 non sembrano possano incidere sul divieto espresso di realizzare aumenti volumetrici in area PAI.
A riscontro delle criticità da ultimo evidenziate, per gli aspetti di conformità alla disciplina urbanistico/edilizia, si richiama quanto dichiarato dal Comune di Castelplanio, in qualità di ente competente, sia con il Certificato di Assetto Territoriale (CAT), trasmesso con nota prot. 2020 del 23/02/2021 (ns. prot. 9052 del 23/02/2021), sia con un suo successivo contributo

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Provincia di Ancona

espresso con nota n. 4122 del 04/05/2021 (ns. prot. 18396 del 05/05/2021), in cui viene attestata la non conformità al PAI inquadrando l'intervento in oggetto, nella parte relativa all'ampliamento che rientra totalmente in area PAI, come nuova costruzione".

Con nota prot. n. 18814 del 07.05.2021 l'**Area Pianificazione e Programmazione territoriale di coordinamento e di settore – SIT** forniva il seguente contributo:
"Dal punto di vista dell'inserimento paesaggistico dell'intervento in oggetto, si sottolinea come questo appaia importante in un'area caratterizzata da un paesaggio di alto valore, come la compresenza di due vincoli paesaggistici, sia galassino, sia distanza dai corsi d'acqua testimonia, a cui si aggiunge l'ambito V di alta percettività Visiva previsto nel PPAR.
Ciò detto il progetto non propone sostanziali mitigazioni in quanto:
"…si ritiene poter sostenere che per la posizione in massima depressione orografica, per la vegetazione che fiancheggia la viabilità secondaria da cui, per piccolissimi tratti, è possibile vedere il contesto (quasi mai il suolo di intervento) e per le caratteristiche orografiche dei due versanti che fiancheggiano l'Esino, che presentano molteplici pieghe e balze sulle quali detta viabilità si spalma, il sito oggetto di intervento è quantomai nascosto e paesaggisticamente poco rilevante…
…Facendo riferimento alla dimostrata non visibilità del luogo oggetto di intervento, il Committente propone un intervento di mitigazione sostanzialmente legato alla conservazione delle attuali cromie rispetto all'esistente, con ciò a voler sfruttare a pieno le schermature vegetali già presenti sul limite esterno dell'impianto di depurazione di cui l'ambito di intervento costituisce, praticamente, una piccola enclave" (elab. 1Ub).
Non si concorda con quanto esposto, ed anzi si sottolinea che l'essere collocato nella "posizione in massima depressione orografica" ed estremamente vicino al corso d'acqua rende l'inserimento paesaggistico dell'intervento ancor più delicato, in quanto questo non può essere di fatto esaurito negli aspetti della percezione visiva.
Pertanto si ritiene che il progetto abbia un impatto sul paesaggio che le azioni proposte non sono in grado di mitigare".

Con nota prot. n. 18069 del 29.04.2021 l'**Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo - UO Gestione rifiuti -** forniva il seguente contributo:

1. *"gli impianti di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale per la produzione di alimenti per animali da compagnia sono sottoposti alle disposizioni del regolamento CE 1069/2009 e ad autorizzazione da parte dell'ASUR competente;*
2. *ai sensi dell'art. 185, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 152/2006, "sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del medesimo decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento, i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002 [sostituito dal 1069/2009], eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio"…".*

   …

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Provincia di Ancona

4 Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 Allegato C L.r. 11/2019

Ai sensi della L.R. n. 11/2019 art. 4 comma 3 l'Autorità competente effettua la verifica prevista dal comma 5 dell'articolo 19 del D.Lgs. 152/2006 sulla base dei criteri indicati nell'allegato C alla stessa. Si riportano pertanto di seguito le valutazioni effettuate in relazione a detti criteri.

4.1 Caratteristiche del progetto

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:

a) Dimensioni e concezione dell'insieme del progetto

L'intervento in oggetto consiste nella ristrutturazione e nell'ampliamento di un'installazione produttiva esistente, oggi inutilizzata, al fine della valorizzazione di sottoprodotti di origine animale per la produzione di mangimi e di alimenti per animali. In esito al contributo del Comune di Castelplanio, riportato al precedente paragrafo 3.1, si rileva che, anche alla luce delle modifiche apportate dal D.L. 76/2020 al DPR 380/2001, l'intervento proposto non può essere configurato, nella sua totalità, come intervento di ristrutturazione edilizia, bensì, per la parte relativa all'ampliamento, che rientra totalmente in area PAI, deve essere classificato come nuova costruzione.

Premesso che in generale le questioni urbanistico/edilizie non attengono strettamente alla procedura di Verifica di VIA, in questo caso la mancata classificazione dell'intervento come 'ristrutturazione' comporta la non conformità alle norme del PAI.

Al di là di tale criticità, comunque pregiudiziale, le considerazioni che il proponente effettua sull'intervento in relazione al suo carattere di "rigenerazione urbana", richiamato nel citato D.L. 76/2020, e alle sue finalità di adeguamento del manufatto esistente dal punto di vista igienico-sanitario, sismico, di sicurezza ed igiene sul lavoro, si ritiene non possano incidere sul divieto espresso di realizzare aumenti volumetrici in area PAI.

b) Cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati

Relativamente agli impatti cumulativi derivanti dal progetto in esame con i limitrofi impianti di macellazione carni avicole, di depurazione reflui industriali e di digestione anaerobica, la ditta evidenza che il contributo della nuova installazione al contesto esistente *"risulta scarsamente significativo, addirittura migliorativo se viene preso in considerazione il fatto che con il nuovo progetto si possono ridurre alcuni impatti come ad esempio la qualità dell'aria relativamente alla riduzione del traffico veicolare legato al conferimento dei sottoprodotti di origine animale verso installazione a maggior distanza…".*

Pur riconoscendo in astratto la finalità virtuosa del ciclo produttivo che gravita intorno all'impianto di macellazione della Carnj Coop, non risultano superabili le criticità relative alla localizzazione dell'intervento in oggetto, come meglio illustrate ai punti successivi.

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

c) Utilizzazione di risorse naturali

L'intervento è proposto a favore del contenimento del consumo di suolo, dal momento che l'area è costituita da una porzione di territorio già urbanizzata a carattere produttivo; il progetto prevede il riutilizzo della vecchia struttura produttiva con un ampliamento, che si svilupperà in parte su una superficie già impermeabilizzata.

Tuttavia l'intervento è da valutarsi anche alla luce del suo inserimento in un contesto di riconosciuto valore paesaggistico, come illustrato ai punti successivi.

d) Produzione di rifiuti

Il proponente indica i rifiuti che saranno prodotti sia in fase di cantiere che in fase di gestione, specificando che tali materiali saranno gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente (cfr. paragr. 2.2 del presente documento istruttorio).

I materiali di origine animale in ingresso nello stabilimento risultano esclusi dal campo di applicazione della Parte IV del D.Lgs. 152/06.

e) Inquinamento e disturbi ambientali

Si rimanda al contributo istruttorio ARPAM di cui al paragrafo 3.1. da cui si evincono elementi di indeterminazione per gli impatti sulle matrici Acque/Scarichi e Aria, con particolare riguardo per gli impatti odorigeni.

f) Rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche

Il proponente dichiara che tutti gli impianti tecnologici e di servizio saranno progettati, realizzati e gestiti secondo la regola d'arte, in conformità alla regolamentazione vigente, e saranno in grado di garantire gli obiettivi di sicurezza antincendio.

In relazione all'insistenza dell'intervento in area PAI, gli accorgimenti costruttivi previsti per garantire la trasparenza idraulica, quali il sollevamento da terra dei macchinari e delle pareti della tettoia, non risultano supportati dall'esecuzione di specifiche analisi tecniche di tipo idrologico-idraulico volte a verificarne la loro ammissibilità considerando le interferenze con la pericolosità idraulica presente (cfr. paragr. 3.2 del presente documento istruttorio).

g) Rischi per la salute umana, quali, a titolo semplificativo e non esaustivo, quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico

Si rimanda al contributo istruttorio ASUR di cui al paragrafo 3.1, che esclude rischi in tal senso qualora in fase di esercizio l'attività sia gestita nel pieno rispetto degli interventi di mitigazione.

4.2 Localizzazione del progetto

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto del progetto, tenendo conto, in particolare:

a) dell'utilizzazione del territorio esistente e approvato;

b) della ricchezza relativa, della diponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e del relativo sottosuolo;

c) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:…

8. zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica;..

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Nonostante il progetto insista in un'area classificata come Zona produttiva di completamento e sia dichiarato dal Comune di Castelplanio conforme allo strumento urbanistico vigente, esso ricade tuttavia in un'area interessata da Rischio Esondazione individuata dal Piano d'Assetto Idrogeologico (PAI) identificata con codice E–12-0012 e alla quale è attribuita la classe di Rischio R2 medio (esclusivamente la porzione oggetto di ampliamento).

Come dettagliatamente illustrato al precedente paragrafo 3.1, secondo il Comune di Castelplanio l'intervento di ampliamento risulta non configurabile come intervento di ristrutturazione edilizia, bensì come intervento di nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera e1, del D.P.R. n.380/2001.

La parte di ampliamento ricadente in zona PAI non può altresì ricadere tra gli interventi ammessi dall'art. 9 comma 1 lettera c) delle NTA del PAI, in quanto trattasi di un aumento di volumetria rispetto a quella esistente, espressamente non consentita dal PAI.

Nè risulta condivisibile inquadrare l'incremento volumetrico, derivante dalla parte di ampliamento, come necessario per adeguare l'esistente dal punto di vista igienico-sanitario, sismico, di sicurezza ed igiene sul lavoro, dato che lo stesso si rende necessario per il processo produttivo, risultando luogo ove verranno svolte le operazioni di pressatura, macinatura e stoccaggio del prodotto finito.

Altresì non risulta condivisibile l'inquadramento dell'intervento nell'art. 9 comma 1 lettera h) delle NTA del PAI in quanto non si ritiene che lo stesso possa essere definito un'infrastruttura tecnologica o viaria.

In relazione al rischio idraulico evidenziato si ritiene che il progetto sia meritevole di approfondimenti valutativi - sia in merito alla compatibilità dell'intervento in questione con le attuali norme vigenti riguardanti il rischio idraulico sia in merito alle misure di mitigazione proposte - da parte dell'Autorità Idraulica e dell'Autorità di Bacino, non intervenute nel presente procedimento di Verifica di VIA che per sua natura non comprende il rilascio di titoli abilitativi o di pareri.

Al carattere pregiudiziale della non conformità dell'intervento al PAI, si aggiunga il fatto che la ditta esclude eventuali alternative localizzative quando dichiara che l'ubicazione del complesso produttivo dell'impianto di rendering è *"una scelta obbligata sia tecnologicamente, in quanto connessa alla funzionalità del processo produttivo, ma anche per l'impossibilità di ubicare l'insieme nelle aree adiacenti di proprietà, in quanto queste classificate dal PRG del comune di Castelplanio come zona agricola… al netto delle fasce assoggettate al vincolo di tutela integrale permanente del corso d'acqua (Fiume Esino), pari a 50 m… e ad una ulteriore fascia di 30 m per il rispetto della linea ferroviaria AN-RM…L'esiguo spazio a forma triangolare rimanente…non è assolutamente sufficiente per riposizionare l'impianto rendering, che in tal caso dovrebbe essere traslato nella sua interezza (non solo nella parte in ampliamento) in quanto il layout impiantistico non può tollerare delocalizzazioni parziali per ragioni di comprensibile necessità di efficientamento del processo, sia sotto il profilo della produttività che, ancor più, sotto quello della sicurezza operativa verso la tutela ambientale e quella delle maestranze".*

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

L'area su cui insiste il progetto consiste altresì in un paesaggio di alto valore, caratterizzato dalla compresenza di due vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004 – Galassino e vicinanza ad un corso d'acqua - a cui si aggiunge l'ambito V di alta percettività visiva previsto nel PPAR.
La "posizione in massima depressione orografica" e l'estrema vicinanza al corso d'acqua rende l'inserimento paesaggistico dell'intervento ancor più delicato, in quanto questo non può essere di fatto esaurito negli aspetti della percezione visiva. Pertanto si ritiene che il progetto abbia un impatto sul paesaggio che le azioni proposte non sono in grado di mitigare.
Si richiama a tal riguardo il contributo istruttorio dell'ufficio SIT di cui al precedente paragrafo 3.2.

4.3 Tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale

I potenziali impatti ambientali dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 dell'allegato C alla L.R. 11/2019 con riferimento ai fattori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) , del DLgs n. 152/2006, e tenendo conto, in particolare:
a) dell'entità ed estensione dell'impatto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, area geografica e densità della popolazione potenzialmente interessata;
b) della natura dell'impatto;
c) della natura transfrontaliera dell'impatto;
d) dell'intensità e della complessità dell'impatto;
e) della probabilità dell'impatto;
f) della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto;
g) del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati;
h) della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace.

Come evidenziato nei precedenti paragrafi, sulla base dei contributi del Comune di Castelplanio e degli Uffici della Provincia di Ancona (cfr. paragrafi 3.1 e 3.2 del presente documento istruttorio) le problematiche principali connesse all'intervento in oggetto risultano il rischio idraulico e l'impatto paesaggistico.

Anche in considerazione di un primo accertamento di non conformità dell'intervento alla normativa del PAI, risulta opportuno che sia rivalutata la localizzazione dell'intervento.

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Provincia di Ancona

5 CONCLUSIONI

5.1 Esito dell'istruttoria

Preso atto che gli elementi forniti dal proponente non consentono di escludere un rischio idraulico e un impatto paesaggistico connessi all'intervento in oggetto, alla luce dell'istruttoria effettuata e dei contributi istruttori pervenuti, in riferimento ai contenuti del precedente paragrafo 4 **non è possibile escludere la presenza di potenziali impatti significativi del progetto rispetto allo specifico contesto idraulico e paesaggistico, che pertanto necessitano di approfondimento in sede di valutazione di impatto ambientale.**

A tal fine, in considerazione di un primo accertamento di non conformità dell'intervento alla normativa del PAI, risulta altresì **opportuno che la ditta rivaluti la localizzazione dell'intervento.**

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Provincia di Ancona

6 ELENCO ELABORATI

Deposito prot. n. 5657 del 09.02.2021
All. 3 Mod. B_Istanza
Documento A - Valutazione Prev Impatto Acustico
Documento B - Valutazione Prev Impatto Atmosferico
Elenco elaborati
Studio Preliminare Ambientale Esino Proteine rev 01 - 1 febbraio 2021
~~All. 4 Mod. B1 idrico~~ *(superato)*
~~All. 5 Mod. B1 acustico~~ *(superato)*
~~All. 6 Mod. B1 aria~~ *(superato)*

Integrazioni prot. n. 9887 del 03.03.2021
MOD_B1_AMBIENTE IDRICO *(sostituisce il precedente)*
MOD_B1_IMPATTO ACUSTICO *(sostituisce il precedente)*
MOD_B1_QUALITA ARIA *(sostituisce il precedente)*
Relazione geologica e Relazione invarianza
Riscontro alla Nota della Provincia di Ancona lettera n. 2021-7815
TAV U1a Relazione illustrativa
TAV U1b Relazione paesaggistica (scheda B) e rendering
TAV U2 Elaborati grafici Stato Attuale
TAV U3 Elaborati grafici Stato di Progetto_rev1
TAV U4 Inserimento paesaggistico e viste 3D
TAV U5 Verifiche Urbanistiche e Volumi
TAV U6 Bacino Visuale.

Completamento chiarimenti prot. n. 11929 del 23.03.2021
Integrazioni ESINO PROTEINE - 23 03 2021;
All 1 - Planimetria generale e Profilo Topografico;
All 2 - Modelli 3D aggiornati.